

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1607 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 riguardo alle date di fine applicabili per la presentazione di domande di titoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 178, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce disposizioni comuni concernenti la domanda e il rilascio dei titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Tale regolamento contiene disposizioni sui termini di domanda dei titoli e di richiesta di annullamento. In particolare esso contiene disposizioni per i casi in cui il regolamento medesimo fissa un termine per le procedure, al fine di stabilire la data di inizio e di fine laddove tali date cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo.
- (2) Per facilitare la gestione dei contingenti tariffari in tutta l'Unione, è necessario garantire che tutti i contingenti tariffari di prodotti agricoli gestiti tramite titoli siano soggetti alle stesse norme in materia di termini di domanda dei titoli.
- (3) È opportuno che i richiedenti possano presentare le domande di titoli a prescindere dai giorni festivi negli Stati membri. Attualmente le date di fine per le domande di titoli che cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo sono fissate in modo diverso a seconda che il termine di domanda sia definito in riferimento a una data determinata o a un periodo di tempo. In quest'ultimo caso l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽³⁾ dispone che se l'ultimo giorno del periodo di tempo è un sabato, una domenica o un giorno festivo la data di fine per la presentazione della domanda è il giorno lavorativo successivo. Conformemente all'articolo 5 di tale regolamento, se il termine di domanda è definito in riferimento a una data determinata, esso scade l'ultima ora della data di fine. Di conseguenza, in assenza di una disposizione specifica per i casi in cui la data di fine dei termini di domanda definiti in riferimento a una data determinata cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, in siffatti casi le domande dovrebbero essere presentate entro l'ultimo giorno lavorativo che precede tale sabato, domenica o giorno festivo.
- (4) Al fine di evitare incertezze sulla data di fine pertinente, è opportuno che le date di fine per la presentazione di domande di titoli che cadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo siano anticipate in tutti i casi, a prescindere dal fatto che il termine di domanda sia definito in riferimento a una data determinata o a un periodo di tempo. È opportuno inoltre riconoscere agli Stati membri la facoltà di disporre, se lo desiderano, le modalità operative necessarie per consentire la presentazione delle domande di titoli di sabato, di domenica o in un giorno festivo. Per tali casi, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle domande di titoli, è opportuno stabilire norme per garantire che i richiedenti siano informati di tali modalità.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GUL 206 del 30.7.2016, pag. 44).

⁽³⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è l'ultimo giorno lavorativo che precede il sabato, la domenica o il giorno festivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Tuttavia per quanto riguarda le domande per i titoli gli Stati membri possono decidere di disporre le modalità operative necessarie per consentirne la presentazione di sabato, di domenica o in un giorno festivo. In tal caso la data di fine applicabile è il sabato, la domenica o il giorno festivo in questione e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Se uno Stato membro decide di disporre tali modalità operative, procede alla loro pubblicazione.»;

2) è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il primo comma, lettera b), si applica anche laddove la data di fine applicabile è definita in riferimento a una data determinata e tale data cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
